

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3071

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**AMITRANO, DE CARLO, DEL SESTO**

Istituzione della Giornata nazionale delle vittime dell'Unità d'Italia

*Presentata il 28 aprile 2021*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge nasce da una mozione del Movimento 5 Stelle approvata nel 2017 dalle regioni Campania, Puglia e Basilicata finalizzata all'istituzione e alla celebrazione di una giornata in memoria dei molti cittadini meridionali morti in occasione dei moti risorgimentali che condussero all'Unità d'Italia.

La Giornata nazionale delle vittime dell'Unità d'Italia, istituita dalla presente proposta di legge, mira a promuovere e ad approfondire la conoscenza storica di pagine in parte oscure della storia d'Italia, in particolare attraverso la commemorazione di eventi, quali la strage di Pontelandolfo e Casalduni che costò la vita a migliaia di italiani, che sono solo genericamente menzionati nei testi scolastici e universitari.

La memoria di quanto il Risorgimento nel Mezzogiorno fu sanguinoso rimane viva in quei luoghi, ma non nella storia nazio-

nale ufficiale, che talvolta ha offuscato le pagine meno gloriose del nostro processo di unificazione per difendere un'immagine ideale che rispecchia più il mito che la realtà.

La presente proposta di legge si compone di tre articoli. L'articolo 1 istituisce la Giornata nazionale delle vittime dell'Unità d'Italia, da celebrare il 13 febbraio di ogni anno, una data simbolica in coincidenza con la fine dell'assedio di Gaeta (13 febbraio 1861), con l'obiettivo di stimolare la riflessione culturale su tutto il Risorgimento, soprattutto nelle generazioni di oggi, che sono più distanti dagli eventi trascorsi.

L'articolo 2 prevede che, in occasione della Giornata, nel territorio nazionale possano essere organizzati e promossi convegni ed eventi, coinvolgendo le scuole di ogni ordine e grado, nell'ambito della loro autonomia.

L'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

## Art. 1.

1. È istituita la Giornata nazionale delle vittime dell'Unità d'Italia, di seguito denominata « Giornata nazionale », al fine di commemorare gli italiani caduti in occasione del processo di unificazione dello Stato italiano e di stimolare la riflessione storica sul Risorgimento italiano e sull'epoca del brigantaggio.

2. La Giornata nazionale è celebrata il 13 febbraio di ogni anno, in occasione della data simbolica della fine del Regno delle Due Sicilie.

3. La Giornata nazionale non determina riduzioni dell'orario di lavoro degli uffici pubblici ai sensi dell'articolo 3 della legge 27 maggio 1949, n. 260, né, qualora cada in giorni feriali, costituisce giorno di vacanza o comporta riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado, ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 5 marzo 1977, n. 54.

## Art. 2.

1. In occasione della Giornata nazionale, la bandiera nazionale è esposta all'esterno degli edifici pubblici.

2. In occasione della Giornata nazionale, nel territorio nazionale possono essere organizzati e promossi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, convegni, iniziative e dibattiti, anche con il coinvolgimento delle scuole di ogni ordine e grado, nell'ambito della loro autonomia, al fine di sensibilizzare le giovani generazioni e l'opinione pubblica sul senso civico e sul valore significativo del Risorgimento, nonché sulle vicende che hanno condotto all'Unità nazionale.

## Art. 3.

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

